

Regolamento comunale per il Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 8 luglio 2013)

ARTICOLO 1 – PRINCIPI

Il Comune di Venezia, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto, nell'ambito della propria autonomia e potestà normativa e amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (in seguito DAT). Le DAT, in assenza di norme di carattere nazionale, hanno valore in attuazione delle volontà del dichiarante, consapevole del valore dell'alleanza terapeutica tra paziente e medico.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Dichiarazione anticipata di trattamento, è un'espressione da rendere ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, indica le manifestazioni di volontà con le quali ogni individuo, in condizioni di pieno possesso delle proprie facoltà mentali, declina quali trattamenti sanitari intende o non intende accettare nel momento in cui questi trattamenti si rendessero necessari e il soggetto stesso non fosse più capace di intendere e di volere. In tal caso, verrà data applicazione alla suddetta volontà dal soggetto fiduciario precedentemente nominato dall'interessato, ovvero un suo supplente, sempre nominato dall'interessato, qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.
2. "Fiduciario" è il soggetto, che avendo prestato esplicito consenso ad essere nominato, provvede a garantire, nel caso in cui la persona diventi non più capace di intendere e volere o incapace stabilmente di comunicare con il personale medico, nei limiti di Legge e secondo l'eventuale autorizzazione del Giudice, la fedele esecuzione della volontà contenuta nella DAT. Il dichiarante può altresì nominare un fiduciario supplente. Il fiduciario e/o il supplente possono non essere residenti/domiciliati nel Comune di Venezia. Il fiduciario e l'eventuale sostituto assolvono all'onere a titolo gratuito.

ARTICOLO 3 – REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO. FINALITÀ.

1. Il Registro è riservato ai residenti e domiciliati nel Comune di Venezia ed ha come finalità di consentire il deposito nominativo, delle DAT oppure delle dichiarazioni sostitutive di atto

- di notorietà nelle quali il cittadino indichi lo studio notarile presso il quale è depositata la propria DAT.
2. Le iscrizioni nel Registro, che potranno valere per le finalità, con i limiti e negli ambiti stabiliti dall'ordinamento giuridico, avverranno a seguito della consegna da parte del cittadino, nell'ufficio che sarà individuato dall'Amministrazione, della dichiarazione, sottoscritta anche da parte del fiduciario e dell'eventuale supplente.
 3. Sia il dichiarante, che il fiduciario/supplente, dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale/tessera sanitaria. Dopo la predisposizione di copia autentica della dichiarazione sottoscritta, da archiviare secondo modalità definite successivamente dall'Amministrazione, sarà riconsegnato al dichiarante l'originale della DAT nonché apposita ricevuta che attesti l'iscrizione nel Registro e il numero progressivo attribuito.
 4. Nel caso in cui la DAT sia già stata redatta e depositata presso uno studio notarile, il dichiarante potrà presentare, ai sensi dell'art. 47, DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale andranno indicati data, luogo e riferimenti dello studio notarile presso il quale la DAT è stata depositata. Anche in tal caso si procederà all'iscrizione nel Registro e alla consegna al dichiarante e al fiduciario di una ricevuta che attesti l'iscrizione nel Registro e il numero progressivo attribuito.
 5. L'iscrizione nel Registro attesta l'esistenza di una dichiarazione relativa alla volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari nel caso in cui il dichiarante non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposto. In qualsiasi momento l'ufficio preposto, a richiesta del dichiarante, o del fiduciario, attesterà l'esistenza di quanto annotato nel Registro. Le copie autentiche delle dichiarazioni sono a disposizione del fiduciario e/o del suo supplente e potranno essere consultate solo da persone a ciò autorizzate, per la piena realizzazione delle specifiche finalità per le quali la DAT è stata sottoscritta.

ARTICOLO 4 – FORME DI TENUTA DEL REGISTRO.

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle DAT/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ricevuta, il nominativo, la nazionalità, la data di nascita e il codice fiscale del dichiarante e del fiduciario e il luogo presso il quale la dichiarazione, o la sua copia conforme, sono depositati.
2. Il deposito della DAT, presso apposito Ufficio individuato al suo interno dall'Amministrazione comunale di Venezia, avverrà alla presenza del funzionario comunale preposto e di un notaio, giusta adozione di relativa convenzione.

Al dichiarante e al fiduciario sarà rilasciata l'attestazione relativa all'avvenuto deposito della DAT, riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Il funzionario accettante non è tenuto a conoscere il contenuto della DAT e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile sostituire o revocare le volontà in precedenza espresse.

Il servizio reso ai cittadini che intendono avvalersi di tale facoltà è gratuito, fatte salve eventuali spese dovute in materia fiscale e tributaria.